

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 I° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 -

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" emergenza coronavirus;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.52 del 01/04/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **19.008,78** sono finanziate con maggiori entrate correnti per il medesimo importo;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;


attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine li, 02/04/2020

I Revisore Unico
Dott. Franco Grimese


COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 – provvedimento 2

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" provvedimento 3;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.55 del 09/04/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **10.000,00** sono finanziate con maggiori entrate correnti per il medesimo importo;

parte capitale: non ci sono variazioni

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti; attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine lì, 10/04/2020

Il Revisore Unico
Dott. Franco Gremese



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 I° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 – provvedimento 3

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" provvedimento 3;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.56 del 15/04/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **5.000,00** sono finanziate con maggiori entrate correnti per il medesimo importo;

parte capitale: le maggiori spese di euro **150.722,91** sono finanziate con maggiori entrate in conto capitale di pari importo;

partite di giro: non ci sono variazioni

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;

attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine lì, 16/04/2020

I Revisore Unico
Dott. Franco Gremese



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 – provvedimento 4

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" provvedimento 4;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.19 del 21/05/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **3.299,82** sono finanziate con maggiori entrate di euro **1.399,82** e minori spese di euro **1.900,00**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti; attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine lì, 22/05/2020

I Revisore Unico
Dott. Franco Gremese



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 – provvedimento 5

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" provvedimento 5;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.73 del 16/06/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **23.750,00** sono finanziate con minori spese per euro **23.750,00**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;

attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine li, 16/06/2020

I Revisore Unico
Dott. Franco Gremese



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 I° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 – provvedimento 6

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" provvedimento 6;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.82 del 29/06/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **5.000,00** sono finanziate con maggiori entrate per euro **5.000,00**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;

attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;


congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine lì, 01/07/2020

I Revisore Unico
Dott. Franco Gremese



REVISORE UNICO
COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.


3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

*L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:



- *il rispetto del principio del pareggio di bilancio;*
- *il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;*
- *la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;*
- *la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.*

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- *le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;*
- *i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;*
- *l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;*
- *le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.*

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- *Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;*
- *Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;*
- *Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.*

PREMESSA

In data 19/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr parere del 10/02/2020).

In data 27/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (parere del 05/05/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro **674.294,96** così composto:

fondi accantonati	per euro 29.743,30;
fondi vincolati	per euro 18.951,14;
fondi destinati agli investimenti	per euro 591.791,00;
fondi disponibili	per euro 33.809,52.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

G.M. 46 del 03.04.2020 ratificata in consiglio comunale in data 27/05/2020;



G.M. 51 del 22.04/2020 ratificata in consiglio comunale in data 27/05/2020;
G.M. 52 del 22.04/2020 ratificata in consiglio comunale in data 27/05/2020;
G.M. 68 del 18/06/2020 ratificata in consiglio comunale in data 16/07/2020;
G.M. 78 del 08/07/2020 ratificata in consiglio comunale in data 16/07/2020;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione **non** sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa: Delibera n° 47 del 21/07/2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.:

L'ente **non ha** richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160;

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, **non ha** adottato delibera di Giunta per richiedere alla CDP l'anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Sinora **non** risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione. L'avanzo verrà applicato successivamente alla verifica degli equilibri di bilancio.

In data 05/08/2020 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE
--

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. L'Ente sta valutando l'utilizzo considerando altresì l'eventuale modalità di rendicontazione.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine



per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato in proposito che:

"Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022."

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, **non** si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione;

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	20.138,87		20.138,87
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	484.148,93		484.148,93
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	565.992,00		565.992,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.174.500,00	- 27.800,00	1.146.700,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.222.099,10	60.580,45	1.282.679,55
3	<i>Entrate extratributarie</i>	475.200,00	- 26.136,00	449.064,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.271.689,59	1.654,02	2.273.343,61
6	<i>Accensione prestiti</i>	120.000,00		120.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	793.000,00		793.000,00
	Totale	6.056.488,69	8.298,47	6.064.787,16
	Totale generale delle entrate	7.126.768,49	8.298,47	7.135.066,96
1	<i>Spese correnti</i>	2.761.411,96	6.644,45	2.768.056,41
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.441.830,52	1.654,02	3.443.484,54
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	130.526,01		130.526,01
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	793.000,00		793.000,00
	Totale generale delle spese	7.126.768,49	8.298,47	7.135.066,96

TITOLO	ANNUALITA' 2020 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	1.212.816,77		1.212.816,77
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.279.261,45	- 27.800,00	1.251.461,45
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.246.093,50	60.580,45	1.306.673,95
3	<i>Entrate extratributarie</i>	483.070,59	- 26.136,00	456.934,59
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.363.512,17	1.654,02	2.365.166,19
6	<i>Accensione prestiti</i>	120.000,00		120.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	798.743,01		798.743,01
	Totale	6.290.680,72	8.298,47	6.298.979,19
	Totale generale delle entrate	7.503.497,49	8.298,47	7.511.795,96
1	<i>Spese correnti</i>	2.953.582,00	6.644,45	2.960.226,45
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.522.719,03	1.654,02	3.524.373,05
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	130.526,01		130.526,01
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	802.831,53		802.831,53
	Totale generale delle spese	7.409.658,57	8.298,47	7.417.957,04
	SALDO DI CASSA	93.838,92	-	93.838,92

Le variazioni sono così riassunte:

	2020		
	CORRENTE	CAPITALE	
Maggiori entrate	75.086,45	15.2121,02	
Minori entrate	82.000,00	//	
Avanzo di amministrazione (libero)			
Saldo corrente	-6.913,55	15.212,02	
TOTALE ENTRATE	-6.913,55	15.212,02	8.298,47
Minori spese	79.300,00	9.285,24	
Maggiori spese	96.883,71	//	
TOTALE SPESE	17.583,71	- 9.285,24	8.298,47

Non ci sono variazioni per le annualità 2021 e 2022.

L'Organo di Revisione ha verificato che con le variazioni apportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.212.816,77		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		20.138,87		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.878.443,55	2.717.890,50	2.717.890,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.768.056,41	2.609.789,68	2.610.103,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		18.725,70	18.256,70	18.256,70
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		130.526,01	108.100,82	107.786,58
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	-

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		565.992,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		484.148,93		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.393.343,61	1.290.000,00	1.290.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.443.484,54	1.290.000,00	1.290.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-	-	-
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-	-	-

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 21/07/2020;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

raccomanda


- il costante e continuo monitoraggio delle entrate con particolare riferimento a quelle di cui al titolo I e titolo III.

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale di bilancio, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Bagnaria Arsa, lì 10/08/2020

Il Revisore
Dott. Franco Gremese



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 – provvedimento 8

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" provvedimento 8;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.27 del 24/08/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **5.000,95** sono finanziate con maggiori entrate per euro **5.000,95**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;

attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine li, 01/09/2020

I Revisore Unico
Dott. Franco Gremese



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 –

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020" provvedimento 13;

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.127 del 30/10/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 e 2021 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **anno 2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **87.068,27** sono finanziate con maggiori entrate per euro **95.068,27** e con minori entrate per euro **8.000,00**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

anno 2021 prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **51.408,00** sono finanziate con minori spese di pari importo;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione non comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;

attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine lì, 02/11/2020

I Revisore Unico
Dott. Franco Gremese



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 –

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020";

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.129 del 26/11//2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 e 2021 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **anno 2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **123.038,00** sono finanziate con maggiori entrate per euro **116.118,00** e con minori spese per euro **6.920,00**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

anno 2021 prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **201.000,00** sono finanziate con minori spese per euro **1.000,00** e con maggiori entrate per euro **200.000,00**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

anno 2022 non ci sono variazioni;

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione allegata;

PRESO ATTO

Che la variazione **contiene** attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione **non** comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;

attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine lì, 26/11/2020


I Revisore Unico
Dott. Franco Grimese

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 I° comma lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – Bilancio Previsione 2020-2022 –

Il Revisore del conto ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO

il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto "variazione di bilancio di previsione finanziario 2020";

i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte all'esame dell'organo di revisione contestualmente alla determina oggetto del presente parere;

l'art. 175 co.3 Tuel;

i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO

Che la proposta n.15 del 10/12/2020 si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa – per l'anno 2020 e 2021 di cui agli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;

che nella proposta è richiamato il Decreto Legge n. 154/2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'art. 2 prevede l'istituzione di un fondo da erogare a ciascun comune;

che la proposta prevede la variazione agli stanziamenti di cassa e competenza per solo l'annualità **anno 2020** prevede quanto segue:

parte corrente: le maggiori spese di euro **45.128,17** sono finanziate con maggiori entrate per euro **45.128,17**;

parte capitale: non ci sono variazioni;

partite di giro: non ci sono variazioni;

anno 2021 e anno 2022 :parte corrente e parte capitale: non ci sono variazioni;

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19, sia per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

PRESO ATTO

Che la variazione **non** contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;

che la variazione **non** comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO

Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;


attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle proposte di delibera avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per la parte di propria competenza. Considerato che l'atto viene adottato in via d'urgenza si raccomanda la sua ratifica in consiglio comunale entro i termini di legge.

Udine lì, 14/12/2020


I Revisore Unico
Dot. Franco Gremese